

CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI STUDENTI PORTATORI DI DISABILITA'

Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare, tuttavia, il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti" deve illustrare:

- le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap per il suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno;
- le modalità individuate e le attività effettuate finalizzate a conseguire una effettiva inclusione nella classe;
- i percorsi comuni alla classe;
- le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.

Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1 del Regolamento sugli esami di Stato, deve predisporre:

- la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap;
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali;
- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato (Art. 13, comma 2, Reg.);
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al M.I.U.R. del testo delle prove in Braille;
- in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive ecc. (queste richieste vanno fatte per tempo dal Dirigente scolastico dell'Istituto).

La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la Commissione d'esame ai sensi dell'art. 6, comma 1 Reg. ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall'art.16 della legge quadro. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità.

A titolo meramente esemplificativo, si riporta la possibile e potenziale struttura di una relazione sviluppata a questo fine da un generico Consiglio di classe, con l'indicazione delle aree oggetto di descrizione a favore della Commissione d'esame:

- descrizione del deficit e dell'handicap;
- descrizione del percorso realizzato dallo studente;
- conoscenze, competenze e abilità acquisite
- discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici e/o particolari modalità di verifica e valutazione;
 - difficoltà incontrate, con l'indicazione specifica delle modalità con le quali esse sono state superate e/o di quelle non superate con la relativa motivazione;
 - risorse utilizzate durante l'anno (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.);
 - percorsi equipollenti eventualmente svolti effettuati;
 - attività integrative e di sostegno effettuate, se del caso, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline di insegnamento;
 - esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove effettuate durante l'anno ai fini valutativi e precisamente:
 - a) tecnologie eventualmente utilizzate,
 - b) strumenti di cui ci si sia eventualmente avvalsi,
 - c) modalità di redazione e di conduzione,
 - d) contenuti oggetto di verifica,
 - e) tipologia di assistenza eventualmente utilizzata durante la somministrazione delle prove (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.). Si precisa come tale aspetto in particolare necessita di essere enucleato in modo chiaro, esauriente e quanto più possibile incontrovertibile, in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge, costituendo obiettivo riferimento per la corretta valutazione dello studente e valida guida nella predisposizione e nello svolgimento delle prove d'esame, evitando, in tal modo, l'insorgere di eventuale successivo contenzioso a riguardo;
 - qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla Commissione ai fini della predisposizione, della conduzione e della valutazione delle prove d'esame;
 - eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza. Sulla base della relazione redatta, infatti, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere, come sopra specificato, prove equipollenti, indicando chiaramente:

- a) quale tipo di prova si richiede
- b) quale tipo di assistenza e con quali compiti
- c) quale sia la maggior durata prevedibilmente necessaria per lo svolgimento delle prove scritte.

La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con disabilità. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predisponde in apposita riunione effettuata in preparazione dello svolgimento delle prove d'esame, le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario alle indicazioni fornite dal Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

Le analisi fin qui compiute si riferiscono a quei candidati per i quali il Consiglio di classe ha predisposto un PEI riferito ai programmi ministeriali della diverse discipline, detto "per obiettivi minimi". Analoghe considerazioni, valgono, comunque, per quei candidati per i quali il Consiglio di classe ha predisposto all'inizio dell'anno, invece, un PEI cosiddetto "differenziato", seppure riferite alla particolare natura dei candidati stessi. Benchè le norme di riferimento siano le medesime, infatti, esse vanno lette ed interpretate alla luce della particolare tipologia di candidati in questione e del particolare percorso didattico (e non solo) effettuato dagli stessi. Pertanto, per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi Piani Educativi Individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d'esame predisponde, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il Piano Educativo Individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

Per quel che concerne, invece, la documentazione che il Consiglio di classe deve predisporre, i tempi, la modalità di preparazione e di somministrazione delle prove, nonché per l'assistenza, valgono le stesse regole e le stesse considerazioni sopra effettuate a proposito dei candidati che hanno seguito una programmazione riferita ai programmi ministeriali ed alle quali in tal senso si rimanda.

Resta inteso, peraltro, che per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito PEI non riconducibili ai programmi ministeriali delle varie discipline, la partecipazione alle prove d'esame

costituirà, comunque, occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.